DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 1967

che autorizza la Repubblica federale di Germania a sospendere parzialmente la riscossione del dazio doganale sui pomodori

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(67/722/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 25, paragrafo 3, e l'articolo 29,

Vista la lettera del 27 aprile 1967 con cui la Repubblica federale di Germania ha chiesto, per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 1968, l'autorizzazione a sospendere parzialmente all'aliquota del 5 % il dazio doganale applicabile ai pomodori freschi, della voce ex 07.01 M I della tariffa doganale comune, compresa nell'allegato II del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Considerando che, anteriormente al 1° gennaio 1962, data del primo ravvicinamento dei dazi delle tariffe nazionali verso quelli della tariffa doganale comune, i pomodori erano importati dalla Repubblica federale di Germania nel periodo in questione al dazio del 5 %, mentre quello della tariffa doganale comune è dell'11 %, con un minimo di 2 u.c./100 kg di peso netto per il periodo in questione ;

Considerando che i dati statistici forniti dallo Stato membro richiedente sono i seguenti :

(in tonnellate)

	1962	1963	1964	1965	1966	1967
	Dal 1°-1 al 31-3					
Importazioni						
— dalla C.E.E.	160	133	76	64	84	289
di cui :						
— Francia	73	—	23	—	—	—
— Italia	—	82	3	—	23	102
— Paesi Bassi	—	23	48	64	61	187
— U.E.B.L.	87	28	2	—	—	—
— dai paesi terzi	13.708	9.728	14.331	12.942	17.414	16.377
Totale	13.868	9.861	14.407	13.006	17.498	16.666
	Mese di aprile					
Importazioni						
— dalla C.E.E.	639	1.064	777	2.829	2.337	5.921
di cui :						
— Francia	8	—	31	1	1	—
— Italia	73	4	13	—	87	117
— Paesi Bassi	558	1.050	733	2.825	2.245	5.804
— U.E.B.L.	—	10	—	3	4	—
— dai paesi terzi	5.351	6.678	7.000	6.084	5.638	5.616
Totale	5.990	7.742	7.777	8.913	7.975	11.537

Considerando che dalle cifre relative alle importazioni della Repubblica federale di Germania è lecito desumere che, sebbene le possibilità di fornitura della Comunità da gennaio a marzo compreso permangono scarse, soprattutto a causa del consumo di pomodori che in questo periodo si registra negli altri Stati membri, esse tendono generalmente ad aumentare di anno in anno durante il mese di aprile ; che a tale riguardo i dati relativi alle importazioni di pomodori dello Stato membro richiedente dalla Comunità, nei mesi di aprile del 1965, 1966 e 1967 mostrano un nettissimo aumento rispetto allo stesso mese degli anni precedenti ;

Considerando che l'autorizzazione a sospendere la riscossione di un dazio doganale a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, a vantaggio di un solo Stato membro rappresenta una deroga al ritmo normale della graduale attuazione della tariffa doganale comune, al fine di ovviare agli inconvenienti che possono risultare, per l'approvvigionamento di uno Stato membro, dal graduale passaggio verso il regime comunitario dal regime tariffario nazionale praticato anteriormente al primo ravvicinamento dei dazi nazionali verso quelli della tariffa doganale comune ;

Considerando che, nell'esercizio del suo potere di valutazione in materia di sospensione della riscossione dei dazi doganali, la Commissione deve applicare l'articolo 25 del Trattato tenendo conto degli articoli 2, 3 e 9 e ispirandosi agli orientamenti dell'articolo 29 ;

Considerando che lo Stato membro richiedente si preoccupa soprattutto di garantire il mantenimento e anzi l'espansione del consumo di un alimento di grande valore biologico durante i mesi invernali al prezzo più basso e stabile possibile e quindi d'evitare l'aumento del dazio della tariffa nazionale ;

Considerando che la Commissione deve tuttavia tener conto della necessità di garantire uno sviluppo razionale della produzione della Comunità ; che, quantunque le possibilità di fornitura della Comunità siano scarse da gennaio a marzo compreso, in Italia si stanno applicando nuove tecniche intese a distribuire la produzione su una parte almeno dei suddetti mesi ; che allo stesso fine cospicui investimenti sono destinati alla coltura di serra in Belgio e nei Paesi Bassi ;

Considerando che è lecito chiedersi se un'autorizzazione a sospendere la riscossione del dazio della tariffa doganale comune sui pomodori possa compromettere, da un lato, gli sforzi tecnici e finanziari summenzionati e, dall'altro, la realizzazione degli obiettivi della politica agricola comune nel settore degli ortaggi, condizionata innanzitutto dal mantenimento di una costante efficacia della tariffa doganale comune ;

Considerando che, dato il forte sviluppo della produzione comunitaria di pomodori nel mese di aprile, sarebbe inammissibile, salvo compromettere gli sforzi ancora da compiere per l'incremento della produzione comunitaria, concedere una deroga tariffaria alla Repubblica federale di Germania per le sue importazioni dai paesi terzi nel mese di aprile ;

Considerando che, in attesa che gli sforzi attualmente compiuti per sviluppare la produzione comunitaria anche nei primi tre mesi dell'anno rechino i loro frutti, lo Stato membro richiedente incontra inconvenienti che giustificano una deroga, limitata ai primi tre mesi dell'anno, agli imperativi di una rapida attuazione della tariffa doganale comune ; che, d'altra parte, tale deroga esercita un'influenza favorevole sugli scambi commerciali con i paesi terzi ;

Considerando tuttavia che tale richiesta deve essere esaminata anche sotto il profilo degli effetti che la concessione di tale sospensione potrebbe esercitare sul mercato degli ortaggi freschi considerati nel suo insieme ;

Considerando che, date le particolari condizioni del mercato degli ortaggi freschi nei mesi di gennaio, febbraio e marzo, condizioni che lasciano prevedere l'assorbimento dell'offerta da parte della domanda globale e dato, d'altra parte, che i limitati quantitativi di pomodori importati dai paesi terzi avrebbero una trascurabile incidenza sulle condizioni di smercio della produzione comunitaria di ortaggi, è possibile concludere che una sospensione parziale della riscossione del dazio applicabile al prodotto in questione, limitata ai suddetti tre mesi, non dovrebbe provocare perturbamenti sul mercato degli ortaggi ;

Considerando che, per la fissazione dell'aliquota di sospensione, occorre tener conto della particolare situazione del prodotto in oggetto, situazione più sopra descritta, e del fatto che l'unione doganale è già realizzata per tale prodotto ; che per tali considerazioni è necessario che lo Stato membro richiedente compia uno sforzo pari al 50 % della differenza fra il dazio nazionale vigente anteriormente al primo ravvicinamento e il dazio della tariffa doganale comune per il periodo in questione ; che, per i prodotti oggetto della presente decisione, lo Stato membro richiedente non ha addotto fatti che possano giustificare, a titolo eccezionale, la sospensione del dazio a un livello inferiore ; che su tale base il dazio sospeso è fissato all'8 % con un minimo di 1,45 u.c./100 kg di peso netto ;

Considerando che dalla funzione delle sospensioni parziali della riscossione dei dazi doganali più sopra descritta risulta che tali sospensioni possono essere autorizzate, a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, solo per la copertura dei fabbisogni propri delle industrie utilizzatrici o dei consumatori

dello Stato membro interessato, esclusa qualunque riesportazione nello stato in cui tali merci risultano importate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica federale di Germania è autorizzata, per le sue importazioni dai paesi terzi e per il consumo sul suo territorio, a sospendere parzialmente e all'aliquota dell'8 %, con un minimo di 1,45 u.c./100 kg di peso netto, la riscossione del dazio doganale applicabile ai pomodori freschi della voce ex 07.01 M I della tariffa doganale comune.

Articolo 2

La presente decisione è valida per il periodo dal 1º gennaio al 31 marzo 1968.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 1967.

Per la Commissione
Il Presidente
Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 1967

relativa alla concessione di un contingente tariffario alla Repubblica italiana per i semi di barbabietola da zucchero

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(67/723/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 25, paragrafo 3, e l'articolo 29,

Vista la lettera del 30 maggio 1967 con la quale la Repubblica italiana ha domandato, per il periodo dal 1º novembre 1967 al 31 ottobre 1968, la concessione di un contingente tariffario di 1.500 tonnellate al dazio del 2,2 % per i semi di barbabietola da zucchero, delle seguenti varietà ; « Eagle Hill », « Maribo », «Buszczinski », « Janaz » e « Saroz » della voce ex 12.03 A della tariffa doganale comune, voce compresa nell'allegato II del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Considerando che anteriormente al 1º gennaio 1962, data del primo ravvicinamento dei dazi delle tariffe nazionali a quelli della tariffa doganale comune, i suddetti prodotti erano importati nella Repubblica italiana in esenzione da dazio, mentre quello della tariffa doganale comune è del 15 %, ridotto al 13 % nell'ambito del G.A.T.T. al momento dell'accordo sul Kennedy-Round ;

Considerando che i dati statistici forniti dallo Stato membro richiedente sono i seguenti :

(in tonnellate)

Importazioni	Totale	C.E.E.	Paesi terzi
1961	3.205	1.743	1.462
1962	2.847	1.938	909
1963	3.260	1.888	1.372
1964	3.335	2.127	1.208
1965	3.158	2.257	901
1966	3.528	2.376	1.152

Considerando che, per quanto concerne più particolarmente le varietà e qualità contemplate nella presente decisione, lo Stato membro richiedente ritiene che il suo fabbisogno d'importazione